

(N. 2308)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2514)

presentato dal Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1957

Estensione alle associazioni agrarie
delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361,

sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

Art. 2.

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione sono adottati previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.